



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

## **ARTICOLO 12, COMMA 8, LEGGE N. 183 DEL 1989:**

### **NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”*;

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante *“Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno”*;

VISTO l'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 183/1989, che individua gli organi dell'Autorità di bacino nel Comitato Istituzionale, nel Comitato Tecnico e nel Segretario Generale con la relativa Segreteria tecnico-operativa;

VISTO, altresì, l'articolo 12 comma 8 della legge 183/1989 che prevede che *“il Segretario Generale sia nominato dal Comitato Istituzionale, su proposta (...) del Ministro dell'Ambiente, tra i funzionari del Comitato Tecnico, ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore (...). La carica di Segretario Generale ha durata quinquennale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'articolo 13 che stabilisce che *“Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo (...)”*;

CONSIDERATO che la carica di Segretario Generale, come previsto nella deliberazione di Comitato Istituzionale n. 205 del 15 dicembre 2008, è scaduta il giorno 14 dicembre 2013 e che in data 28 gennaio 2014 sono, altresì, scaduti i 45 giorni previsti ai sensi dell'art. 3 del D.L. del 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15 luglio 1994, n. 444;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina del Segretario Generale;



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la proposta del Presidente del Comitato Istituzionale, relativa alla nomina della dr.ssa Gaia Checcucci nella carica di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Arno;

VISTO il verbale della seduta del 29 gennaio 2014 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e s.m.i., da cui risulta che detta proposta è stata valutata positivamente dal Comitato Istituzionale;

### DELIBERA

ARTICOLO UNICO - La dr.ssa Gaia Checcucci è nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 183/1989, nella carica di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Arno per un periodo di 5 anni decorrenti dal 29 gennaio 2014, salvo quanto stabilito da successive disposizioni normative conseguenti alla costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Roma, 29 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(On. Andrea Orlando)